

Settore: SC
Proponente: 16.A
Proposta: 2017/163

del 30/03/2017



**COMUNE DI
REGGIO NELL'EMILIA**

R.U.A.D. 459

del 30/03/2017

**SERVIZI ALLA CITTA'
SERVIZI AI CITTADINI**

Dirigente: BEVILACQUA Dr. Alberto

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

OGGETTO: EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - ASSEGNAZIONE
DELL'ALLOGGIO SITO A R.E. IN VIA CASCINO N. 10, 4° P., INT. 9 -
RINUNCIA - DECADENZA -RETTIFICA

IL DIRIGENTE

premesso che con propria determinazione n. 1863 del 22 dicembre 2016 dichiarava la decadenza dall'assegnazione dell'alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica (ERP) sito a R.E. in Via Cascino n. 10, 4° p., int. 9, a carico della persona indicata nell'ALLEGATO A al presente atto, a seguito della mancata sottoscrizione, da parte di costei, del contratto di locazione presso l'ente gestore, Azienda Casa Emilia-Romagna (ACER) di Reggio E.;

considerato che il provvedimento in questione veniva adottato in applicazione – secondo quanto enunciato nella narrativa della suddetta determinazione – della legge della Reg. E.-R. n. 24/2001 e succ. modif. e integr. e, in particolare, dell'art. 25, 8° comma, che così recita:

il regolamento (omissis) può anche inibire, per un determinato periodo di tempo, la partecipazione ai bandi per l'assegnazione degli alloggi di ERP ai soggetti per i quali sia stata dichiarata la decadenza per i motivi di cui al comma 7

e considerato che, per l'individuazione di tale periodo d'inibizione si faceva – erroneamente – riferimento al regolamento comunale per l'assegnazione e la permanenza negli alloggi di ERP approvato con deliberazione consiliare n. 9568/186 del 7 novembre 2011;

preso atto che il predetto regolamento è stato modificato con successiva deliberazione consiliare n. 110 del 6 giugno 2016 e che, in conseguenza di ciò, esso attualmente prescrive all'art. 11:

- ☐ al 9° comma, lett. b): che è considerata “mancata accettazione dell'assegnazione” la mancata sottoscrizione del contratto di locazione nei tempi indicati dall'ACER;
- ☐ all'8° comma: che l'inibizione della ripresentazione della domanda per l'assegnazione di alloggi di ERP consegue alla seconda decadenza per mancata accettazione e che il periodo è stabilito in 24 mesi, a differenza dalla previgente previsione regolamentare, la quale, per la fattispecie della mancata sottoscrizione del contratto, lo stabiliva in tre anni;

dato atto, quindi, che nella presente fattispecie dell'assegnataria, di cui all'ALLEGATO A, dichiarata decaduta dall'assegnazione, trattasi di prima decadenza per mancata accettazione,

d e t e r m i n a

di rettificare la propria determinazione, indicata in proemio, nella parte del dispositivo in cui si inibiva la ripresentazione della domanda di assegnazione di alloggi di ERP per tre anni, nel senso che tale inibizione deve intendersi come non apposta.

Si attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo al Dirigente firmatario.